UNICAS - Prot. n. 0019768 del 22/07/2025 - Ufficio Dottorati ed assegni di ricerca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Settore Ricerca
Ufficio Dottorati ed Assegni di Ricerca

Decreto n. 573

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con D.R. n. 661 del 26 luglio 2018;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210: "Norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori Universitari di ruolo", ed in particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;

VISTO l'art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha modificato l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul dottorato di ricerca

VISTO il D.M. 14.12.2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 326 del 13.05.2022, e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 247 del 23.02.2022 con il quale, a decorrere dal 01.07.2022, è stato rideterminato in € 16.243,00, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

VISTE le Linee Guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato, emanate con D.M. n. 301 del 22.03.2022, e trasmesse con nota Mur prot. 8424 del 23.03.2022;

VISTA la nota prot. n. 8936 del 29.04.2025, con la quale il Mur ha comunicato l'apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XLI ciclo;

VISTE le proposte di rinnovo dei corsi di dottorato per il XLI ciclo avanzate dai Dipartimenti di questo Ateneo;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 21.05.2025 e del 27.05.2025 con le quali è stato espresso parere favorevole all'attivazione dei corsi di dottorato per il XLI ciclo – a.a. 2025/2026 e alla ripartizione delle risorse;

DECRETA

Art. 1
Istituzione

Sono indette presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale le selezioni per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso l'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026 - XLI ciclo - di cui all'allegato elenco (All. "A", costituito da n. 5 schede, una per ciascun corso), che forma parte integrante del presente bando. Nell'allegato "A", per ciascun corso di dottorato, sono indicati:

a) Il docente Coordinatore del corso
b) Il numero totale dei posti a concorso
c) Il numero dei posti con borsa e senza borsa
d) le tematiche di ricerca
e) la documentazione da allegare alla domanda
f) le modalità di svolgimento della selezione
g) i criteri di valutazione
h) il calendario delle prove
i) il sito web del corso

L'effettiva attivazione dei corsi e le immatricolazioni sono subordinate alla positiva valutazione da parte del Mur, acquisito il parere favorevole dell'ANVUR, secondo quanto previsto dal DM n. 226

del 14.12.2021.

Il numero delle borse di studio a bando potrà aumentare a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici o privati acquisiti successivamente alla pubblicazione del presente bando, a condizione che la stipula della relativa convenzione avvenga entro la data di conclusione della selezione. Per l'assegnazione di dette borse potrà essere prevista una prova orale aggiuntiva su tematiche di ricerca coerenti con le attività del soggetto finanziatore.

Le borse finanziate da enti esterni saranno erogate unicamente dopo la formalizzazione dei relativi atti convenzionali e dopo l'effettivo trasferimento dei fondi all'Ateneo.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza del termine siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di laurea conseguito nell'ambito dell'ordinamento previgente il D.M. 509/99;
- laurea specialistica o magistrale o analogo titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale)
- titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

L'idoneità del titolo accademico conseguito all'estero può essere accertata, ai soli fini dell'ammissione al concorso, dalla commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. In tal caso, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti ritenuti utili per la valutazione di idoneità del titolo, (certificato di laurea; certificato degli esami sostenuti; tipologia del titolo; durata normale del corso; denominazione dell'istituzione accademica che rilascia il titolo; data di conseguimento del titolo; voto/giudizio). Tutti i documenti dovranno essere tradotti in lingua italiana, se redatti in una lingua diversa dall'inglese.

I candidati che devono ancora conseguire il titolo possono presentare la domanda di ammissione a condizione che lo conseguano, a pena di decadenza, entro il 31.10.2025.

Art. 3
Domanda di ammissione

I candidati sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla documentazione richiesta nell'allegato "A", **a pena di esclusione**, entro e non oltre le **12:00** ora italiana del **25 agosto 2025,** seguendo la procedura telematica a cui si accede attraverso l'indirizzo *https://gomp.unicas.it*

Una volta completata la compilazione della domanda di partecipazione al concorso sarà generata la reversale per il pagamento del contributo di iscrizione di € 40 che andrà versato, **a pena di esclusione**, entro il **25 agosto 2025**, tramite carta di credito oppure mediante bollettino pagoPA. Il contributo di iscrizione non è rimborsabile.

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si precisa che è cura del candidato verificare il corretto caricamento della documentazione richiesta, tenuto conto che saranno valutati solo ed esclusivamente i titoli correttamente allegati.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso sia impossibile leggere la documentazione presentata in formato elettronico a causa di file o cartelle danneggiati, oppure nel caso di mancata trasmissione della documentazione per via telematica per motivi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare

esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario nonché di eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove del concorso. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Decreto Legislativo 196/03 così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018, e dal Regolamento UE 2016/679.

La presentazione della domanda di ammissione implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando. Il mancato rispetto di tali norme comporta l'esclusione dal concorso.

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.

Art. 4
Esame di ammissione

L'esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica

Le modalità di selezione e i criteri di valutazione delle prove di ammissione sono indicati nelle schede di ciascun corso di dottorato contenute nell'Allegato "A" al presente bando.

Art. 5
Date prove d'esame

Le prove si terranno nel giorno, nell'orario e nei locali indicati nel medesimo Allegato "A".

Eventuali modifiche dei calendari saranno rese note tempestivamente sul sito web di Ateneo, all'indirizzo:

https://www.unicas.it/ateneo/bandi-di-concorso/corsi-di-dottorato-di-ricerca-aa-20252026-xli-ciclo/

Nessuna convocazione sarà inviata ai candidati.

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

Art. 6
Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca è nominata con decreto del Rettore su proposta del relativo Collegio dei Docenti ed è composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti agli ambiti scientifici del Corso e da almeno due componenti supplenti. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti nelle medesime discipline.

Nel caso di corsi articolati in curriculum, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore, competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum.

Art. 7
Ammissione ai corsi

Al termine delle procedure di selezione la Commissione predispone la graduatoria generale di merito, unica per ciascun Corso di dottorato, che viene emanata con Decreto del Rettore e resa pubblica mediante pubblicazione nella pagina web di Ateneo:

https://www.unicas.it/ateneo/bandi-di-concorso/corsi-di-dottorato-di-ricerca-aa-20252026-xli-ciclo/

entro il 10 ottobre 2025.

I candidati saranno ammessi al corso fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato.

Se il Corso di Dottorato è articolato in curricula e ha optato per la redazione di graduatorie distinte per curriculum, i candidati saranno ammessi a ciascun curriculum fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per quel curriculum. Qualora ad un curriculum sia ammesso un

numero di candidati inferiore al numero di posti con borsa messi a bando e non specificamente assegnati al curriculum, tali posti potranno essere assegnati a candidati che concorrono su altri curricula, a scalare delle loro rispettive graduatorie, sulla base della votazione finale conseguita.

Durante la selezione, la commissione valuterà anche l'idoneità dei candidati allo svolgimento della ricerca prevista dalle borse a tematica vincolata

In caso di utile collocamento in più graduatorie il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

Art. 8

Ammissione in soprannumero

Possono essere ammessi in sovrannumero coloro che, essendo stati già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale, pur non avendo presentato domanda di ammissione al concorso nei termini stabiliti dal bando, presentino richiesta di iscrizione al corso di dottorato. L'iscrizione è comunque subordinata alla verifica dei titoli di studio posseduti e alla preventiva approvazione del collegio dei docenti del dottorato che, in caso di candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibera in merito all'idoneità del titolo.

Art. 9

Iscrizione ai corsi

I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati vincitori della selezione dovranno effettuare, **a pena di decadenza**, entro **7** giorni dalla pubblicazione sul sito d'Ateneo dell'esito del concorso, la domanda di iscrizione, utilizzando esclusivamente la procedura telematica disponibile all'indirizzo ***https://gomp.unicas.it***.

Entro lo stesso termine sono tenuti al pagamento delle tasse di iscrizione al corso di dottorato il cui importo, comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo, è pari a € 156 annui. Il pagamento può essere effettuato mediante il bollettino pagoPA, generato al termine della domanda di iscrizione, o con carta di credito.

Decorso il termine per l'iscrizione di cui sopra i posti che risulteranno eventualmente disponibili, a seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di un vincitore saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei e si procederà allo scorrimento della graduatoria mediante l'invio di una comunicazione all'indirizzo mail del candidato subentrante. In tale ipotesi, l'immatricolazione dovrà essere perfezionata entro i termini comunicati tramite email.

I candidati con titolo di studio conseguito all'estero dopo aver presentato la domanda di immatricolazione dovranno trasmettere a mezzo posta elettronica all'indirizzo: *c.manzo@ unicas.it* i seguenti documenti:

- per i titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione Europea: Diploma Supplement oppure Attestato di Comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC (Cimea), info https://www.unicas.it/studenti/international-students/convenzione-cimea.aspx;
- per i titoli conseguiti nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea: Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana di riferimento per il Paese nel quale il titolo è stato conseguito, oppure in sostituzione, l'Attestato di Comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC (Cimea), info https://www.unicas.it/studenti/international-students/convenzione-cimea.aspx;

I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero che all'atto dell'iscrizione al corso non fossero in possesso della documentazione richiesta, sono iscritti con riserva e potranno essere esclusi dal Corso di dottorato, con obbligo di restituzione delle mensilità di borsa di studio eventualmente percepite, qualora non provvedano a consegnare tale documentazione entro tre mesi dall'inizio del corso oppure qualora, a seguito di verifica, il titolo prodotto non risulti conforme ai requisiti richiesti dal presente bando

I candidati stranieri che necessitano di visto d'ingresso in Italia devono registrarsi sul portale

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep, contestualmente al perfezionamento dell'iscrizione e presentare la domanda di preiscrizione al corso di dottorato, seguendo la procedura ivi indicata ai fini del rilascio del visto. Per informazioni e assistenza possono rivolgersi all'Ufficio Studenti Stranieri del Centro Rapporti Internazionali di Ateneo, email laura.morone@unicas.it

Il rilascio del visto d'ingresso per studio è condizione sine qua non per la prosecuzione della procedura.

La rinuncia all'iscrizione non dà diritto al rimborso dei contributi versati.

I dottorandi sono tenuti al pagamento delle tasse di iscrizione per ciascun anno di corso.

La durata del corso è di tre anni, a decorrere dal 1° novembre 2025

Art. 10
Borse di Studio

L'importo annuo lordo della borsa di studio, stabilito con D.M. n. 247 del 23.02.2022, è pari a Euro 16.243,00, comprensivo degli oneri previdenziali a carico del dottorando, erogato in rate mensili di uguale importo.

Le borse, i contratti di apprendistato e le eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario saranno attribuiti sulla base della graduatoria generale di merito; a parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica personale ai sensi della normativa vigente. Per l'assegnazione dei posti senza borsa prevale, a parità di merito, il candidato con disabilità pari o superiore al 66% e in caso di ulteriore parità il candidato più giovane di età.

Eventuali importi lordi da qualsiasi attività di lavoro dipendente o assimilata o da lavoro autonomo percepiti dal dottorando in coincidenza ad ogni annualità di erogazione della borsa non potranno essere superiori a Euro 16.243,00.

I candidati, all'atto della compilazione della domanda, sono tenuti a specificare se intendono concorrere all'erogazione della borsa di studio, solo per i corsi che prevedono anche posti senza borsa.

La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi assegnatari di borsa, dopo l'immatricolazione al corso, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS, qualora non già iscritti.

La borsa di studio è rinnovata con cadenza annuale, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività formative previste e che non superi nell'anno di erogazione il limite di reddito.

In caso di superamento di tale limite la borsa è revocata per l'intero anno ed il titolare della stessa è tenuto a restituire l'importo percepito per l'anno di riferimento.

L'importo della borsa di studio è aumentato del cinquanta per cento per i periodi di permanenza all'estero di durata minima continuativa di un mese e complessivamente non superiore a diciotto mesi.

Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.

Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato non può usufruirne per una seconda volta.

A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando, con e senza borsa, è assicurato per l'attività di ricerca in Italia e all'estero un budget di importo non inferiore al 10% dell'importo annuale della borsa di studio.

Art. 11
Diritti e doveri dei dottorandi

Successivamente all'iscrizione al Corso, a ciascun dottorato sarà attivata una casella di posta elettronica di Ateneo attraverso la quale saranno inviate le comunicazioni istituzionali.

Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività didattiche e a svolgere le proprie attività di ricerca, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio dei docenti, secondo il progetto formativo concordato con il proprio Supervisore e il/i co-Supervisore/i.

Al termine di ogni anno accademico il dottorando è ammesso all'anno successivo dal Collegio, sentiti il Supervisore e il/i co-Supervisore/i, sulla base della verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti. Una valutazione negativa comporta l'esclusione dal Corso.

Entro il trimestre successivo all'avvio del Corso, il dottorando deve registrarsi nel Catalogo istituzionale di Ateneo per la ricerca, nel quale è tenuto ad inserire le pubblicazioni prodotte, sia durante il Corso che nei tre anni successivi.

Quale parte integrante del progetto formativo i dottorandi possono svolgere, previo nulla osta del Collegio, attività di tutorato, anche retribuita, per gli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore per ciascun anno accademico.

In qualunque momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. Per i dottorandi con borsa ciò comporta l'immediata sospensione della borsa e l'obbligo di restituzione delle mensilità eventualmente percepite dopo tale data.

Per i dottorandi stranieri non appartenenti a paesi dell'Unione Europea è fatto d'obbligo avviare le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno una volta presenti in Italia secondo le tempistiche e le regole di soggiorno della legge italiana, pena la decadenza della condizione e dei benefici.

Art. 12
Compatibilità e incompatibilità

L'ammissione al Corso comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una diversa disciplina specifica per i Corsi in regime di convenzione o consorzio, o per i dottorandi che usufruiscono di contratti di apprendistato.

Ai dottorandi è consentita, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, la partecipazione, anche retribuita, alle attività di ricerca sviluppate presso le strutture dipartimentali, nonché a progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

L'autorizzazione allo svolgimento di attività retribuite, è rilasciata dal Collegio, sentito il Supervisore, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di dottorato. Le attività retribuite ammissibili sono limitate a quelle che consentono l'acquisizione di competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.

Il regime delle incompatibilità con l'iscrizione ad un Corso di dottorato è definito dalla normativa vigente.

Art. 13
Sospensione

La frequenza al Corso è obbligatoriamente sospesa nei casi di maternità, paternità, adozione e affidamento in conformità con la normativa vigente, servizio civile, malattia e infortunio documentati e di durata superiore a trenta giorni.

La frequenza può essere inoltre sospesa, su richiesta del dottorando, per congedo parentale, rapporto di lavoro in prova, gravi e comprovati motivi.

Nel deliberare sulla sospensione, il Collegio dei docenti può fissare termini, condizioni e verifiche, compatibilmente con le scadenze di valutazione in itinere.

La durata totale della sospensione, anche in caso di cumulo, non può essere superiore a sei mesi, salvo che in caso di maternità.

I periodi di sospensione sono recuperati al termine del Corso.

Durante la sospensione l'erogazione della borsa di studio è sospesa.

Art. 14
Conseguimento del titolo

Il titolo di Dottore di ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni non italiane, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

Al termine della discussione, effettuata davanti alla Commissione di cui al successivo art. 15, la tesi, con motivato giudizio scritto adottato in modo collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 15
Commissione giudicatrice per l'esame finale

La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo in ciascuno dei Corsi di dottorato è nominata dal Rettore, su proposta del rispettivo Collegio dei Docenti, ed è composta da tre membri qualificati nelle discipline attinenti al corso. Almeno due membri devono appartenere ad altre Università italiane o estere e non devono far parte del Collegio. La commissione può essere integrata da non più di due esperti esterni all'Ateneo.

Art. 16
Trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati, per le finalità individuate nel presente Bando, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei Dati, GDPR). Per maggiori dettagli collegarsi al seguente link: http://www.unicas.it/footer/privacy-2018.aspx

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alle succitate norme, espressione del consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Art. 17
Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Ateneo

Cassino, 22 LUG. 2025

IL RETTORE
Prof. Marco DELL'ISOLA

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Carla Manzo